

- 3) L'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l'iscrizione in quest'ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall'altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.

---

(<sup>1</sup>) GU C 165 del 10.5.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd**

(Causa C-164/16) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Cessione di beni — Autoveicoli — Contratto di leasing finanziario con opzione d'acquisto)

(2017/C 402/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd

**Dispositivo**

L'espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata», di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

---

(<sup>1</sup>) GU C 191 del 30.5.2016.